



N. R.G. 37/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N°

Cron. N°

La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile

Rep. N°

composta dai seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) dott. Filippo LABELLARTE | Presidente |
| 2) " Matteo Antonio SANSONE | Consigliere |
| 3) " Luciano GUAGLIONE | Consigliere rel. |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto "*Opposizione a decreto ingiuntivo*", iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 37 dell'anno 2018

T R A

TOTA SALVATORE, nato in Andria il 6.01.1971 ed ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariagrazia Di Renzo e Giuseppe Di Renzo, in virtù di procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Andria (Via Napoli n.90)

APPELLANTE

E

DELL'ENDICE MICHELE, nato in Andria il 25.01.1944 ed ivi residente rappresentato e difeso dall'avv. Anna Curci, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Carlo Capone (Via De Rossi n. 225)

APPELLATO

All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 29.01.2021 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore dell'appellato nelle note autorizzate in



atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dell'Endice Michele in data 18.01.2008 otteneva dal Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Andria, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 10/2008, provvisoriamente esecutivo, con cui si ingiungeva a Tota Salvatore il pagamento della somma di € 4.000,00, per sorte capitale, oltre agli interessi moratori ed alle spese del procedimento monitorio.

A sostegno del ricorso il Dell'Endice allegava che la somma richiesta costituiva il residuo debito per le opere murarie realizzate da esso ricorrente in favore del Tota, giusta dichiarazione di debito del 28.02.2007, nella quale il Tota si era impegnato a corrispondere detto saldo entro il 10.03.2007, e tenuto conto della dichiarazione del D.L. ing. Pasquale Bruno, secondo cui "*le opere dell'impresa Dell'Endice Michele sono state eseguite a regola d'arte*" già a far data dal 7.03.2007.

Avverso tale decreto proponeva formale opposizione, con atto di citazione notificato il 26.03.2008, Tota Salvatore eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 10/08 avendo le parti, ai sensi dell'art. 7) del contratto di appalto, inteso deferire ad un arbitro unico la soluzione di ogni contestazione e/o vertenza tra le parti.

Contestava poi la fondatezza, nel merito, della pretesa monitoriamente azionata, attesa l'esistenza di vizi denunciati all'appaltatore Dell'Endice di notevole gravità, la cui entità ammontava a circa € 15.000.00, come in via di accertamento da parte del "*terzo arbitro*" nella richiesta di arbitrato formulata e depositata c/o il Tribunale di Trani in data 12.02.2008.

Con comparsa del 2.05.2008 si costituiva in giudizio l'Impresa Edile Dell'Endice Michele, eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e totale infondatezza della spiegata opposizione, poiché l'art. 818 c.p.c. vietava espressamente agli arbitri il potere di concedere provvedimenti ingiuntivi e cautelari e tenuto conto della portata della clausola compromissoria invocata da controparte, che faceva espresso riferimento al solo caso di "*contestazione dei lavori*" e non anche a questioni attinenti il pagamento di somme, per le quali la competenza doveva ritenersi correttamente radicata dinanzi al Giudice Ordinario *ex art.* 818 c.p.c.

La ditta opposta eccepiva, inoltre, la mancata tempestiva proposizione da parte dell'opponente dell'eccezione di incompetenza del Giudice Ordinario da effettuarsi, a pena di decadenza, nella prima difesa utile *ex art.* 819 *ter* c.p.c., riservandosi tuttavia nella competente sede arbitrale la richiesta di pagamento di ulteriori somme per lavori extracontrattuali.

Con sentenza n. 2308/2017 emessa in data 19.10.17 il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento in favore di Dell'En-



dice Michele, quale titolare dell'omonima impresa edile, della somma di € 4.000,00, a titolo di saldo lavori, oltre interessi di mora al 4%, come contrattualmente pattuiti, e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al soddisfo, oltre alle spese di lite.

A fondamento della decisione il Tribunale riteneva:

- che, quanto alla portata della clausola compromissoria, secondo il contratto di appalto il giudizio dell'arbitro era limitato alle sole controversie relative “*all'interpretazione del presente contratto*”, quindi non alla esecuzione ed all'applicazione del contratto stesso, cui la clausola stessa accedeva, il che comportava che la decisione in ordine alla effettiva applicazione del contratto non poteva che essere presa in sede contenziosa;
- che, relativamente poi alla esistenza di presunti vizi, relativi all'opera oggetto di appalto fra le parti, nessuna prova era stata fornita da Tota Salvatore né in ordine alla tempestività della denuncia né soprattutto in ordine all'effettiva esistenza degli stessi, come del resto confermato dall'esito del procedimento arbitrale, comunque esperito dal Tota, conclusosi nel frattempo con il totale rigetto di ogni sua richiesta;
- che, alla luce di quanto precede, l'impresa edile dell'Endice Michele aveva correttamente richiesto in sede monitoria il pagamento del saldo prezzo di appalto, alla stessa dovuto dal Tota, considerato che il decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza, può essere comunque emesso dal Giudice Ordinario, pur in presenza di una clausola compromissoria, salvo successiva revoca in caso di accertamento, nel corso del giudizio, dell'applicabilità della clausola compromissoria.

Avverso detta sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 2.01.2018, Tota Salvatore chiedendo, per il motivo di seguito indicato ed in riforma dell'impugnata decisione, la declaratoria di nullità ed improduttività di effetti giuridici della gravata sentenza, con condanna del Dell'Endice Michele alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Con comparsa di risposta ritualmente depositata in cancelleria in data 10.04.2018 si è costituito Dell'Endice Michele, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello *ex art. 348 bis* c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, con richiesta di rigetto e rimborso delle spese processuali.

Con unico motivo di gravame l'appellante eccepisce la nullità assoluta della sentenza per violazione per travisamento della clausola compromissoria e delle norme che regolano la competenza dei giudici ordinari e degli arbitri, oltre che dei principi che regolano l'efficacia del giudicato.



A sostegno del motivo l'appellante insiste nella tesi secondo cui la clausola compromissoria, di cui all'art. 7 del contratto di appalto intercorso *inter partes*, debba essere intesa in senso molto ampio, di modo che “*la competenza degli arbitri debba estendersi a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui l'accordo si riferisce*”; il tenore letterale della clausola non escluderebbe le controversie inerenti l'esecuzione del contratto, perché diversamente opinando si fornirebbe in maniera equivoca alle parti la possibilità di reiterazione a catena della controversia innanzi agli arbitri e, se non gradita la soluzione, dinanzi al Giudice ordinario.

Aggiunge il Tota che, essendosi concluso nelle more il giudizio arbitrale, il Tribunale avrebbe ommesso la declaratoria di esistenza del giudicato esterno, che impediva la formazione di una nuova decisione. In comparsa conclusionale l'appellante conclude poi con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto lodo arbitrale “non impugnato dalle parti”.

Il motivo è destituito di fondamento giuridico.

Premesso che il giudizio arbitrale ha avuto ad oggetto altre questioni (vizi dell'opera e pagamento opere extra contratto) rispetto al *thema decidendum* del presente giudizio, sicchè non può essersi formato alcun giudicato esterno invocabile in questa sede, rileva la Corte che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 19.04.2006 circoscrive chiaramente la competenza dell'arbitro alla sola ipotesi di “*controversia inerente l'interpretazione del contratto*”, sicchè alcuna violazione di norme ermeneutiche ed alcuna incoerenza logica è attribuibile al Giudice di primo grado.

Come ritenuto dalla Suprema Corte la clausola compromissoria relativa alle sole controversie sull'interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi “*causa petendi*” nel contratto medesimo, ovvero, nella specie, una domanda di pagamento in adempimento della prestazione contrattuale, in quanto attinente, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all'accertamento dell'inottemperanza della parte rispetto alle obbligazioni assunte (cfr. Cass. civ., 16 gennaio 2017, n. 1213).

Si è affermato, peraltro, che, poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell'ambito della materia rimessa agli arbitri (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 2007, n. 22841; Cass. civ., sez. II, 26 aprile 2005, n. 8575).



E' sintomatico, del resto, che l'appellante, pur ritenendo competenti a decidere l'intera controversia gli arbitri, non abbia poi di fatto proposto in sede arbitrale alcuna domanda di accertamento negativo del credito vantato dal Dell'Endice, con ciò riconoscendo implicitamente la debenza della somma di € 4.000,00 e confermando la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo in capo al Giudice Ordinario.

Ne consegue che l'avversa eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'opposto decreto ingiuntivo, sollevata dal Tota nel giudizio di primo grado, è stata correttamente rigettata dal Tribunale, dinanzi al quale deve, dunque, ritenersi ferma e radicata la competenza ai sensi dell'art. 818 c.p.c., norma che peraltro inibisce specificatamente agli arbitri la pronuncia di provvedimenti ingiuntivi e cautelari.

L'appello va dunque rigettato e, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, l'appellante va condannato a rimborsare al Dell'Endice le spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-*quater* dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 2.01.2018, da Tota Salvatore avverso la sentenza n. 2308/2017 depositata in data 27.10.2017 dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, tra l'appellante e Dell'Endice Michele così provvede;

- 1°) rigetta l'appello;
- 2°) condanna l'appellante a rimborsare a Dell'Endice Michele le spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
- 3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (€ 147,00), a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, co. 1-*quater* del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.

Così decisa il 28 aprile 2021 nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza.

Il Consigliere est.
(*dr. Luciano Guaglione*)

Il Presidente
(*dr. Filippo Labellarte*)

